Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1942, registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 368, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GIANNOTTI Angelo, da Chianciano (Siena), tenente colonnello pilota. — Ufficiale A.A.r.n. di collegamento presso un Comando di armata dava costantemente ammirevole prova della propria passione e competenza nell'assolvimento del compito. Con azione personale di ricognizione aerea e vivendo spesso la vita dei fanti, per rendersi diretto conto della necessità della battaglia e per far sì che divenisse poi in tal modo aderente ad essa e veramente proficuo l'intervento aereo, dava immediato ed efficace contributo al buon successo delle azioni. Anche nei momenti più cruciali della lotta, con sicura percezione di quanto di veramente utile occorreva fare, con immediatezza di decisione e con valore non comune, si prodigava senza risparmio sempre garantendo tempestivamente e validamente la cooperazione aerea. — Cielo dell'Albania e della Grecia, 25 novembre 1940-2 aprile 1941-XIX

(2761)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

R. decreto 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 425.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Pieve Alfredo fu Vincenzo e di Mazzoni Marianna, nato a Viareggio il 13 settembre 1890, capitano C.R.E.M. — Esempio costante di calma e sprezzo del pericolo, infondeva ai dipendenti fermezza e fiducia nell'affrontare situazioni difficili in zona avanzata e ripetutamente esposta all'offesa nemica. Durante un'azione offensiva dell'avversario, rimasto al suo posto fino all'ultimo in località premuta dai reparti nemici, alla testa di pochi uomini trascinati dal suo virile comportamento, disponeva lo sgombero e provvedeva al ricupero del materiale affidatogli. Preposto alla direzione delle operazioni di sbarco in una piazzaforte di confine, conscio dell'estrema necessità di assicurare i rifornimenti, possibili solo dal mare, si prodigava nell'assolvimento del difficile compito con inesauribile energia opponendo sempre all'azione contrastante nemica la più efficace reazione dando prova costante di sprezzo del pericolo e belle qualità di marinaio e di capo. — Solium, Porto Bardia, 9-20 dicembre 1940-XIX

Montecchi Luigi di Emilio e di Pagni Giorgina, nato a Greve in Chianti (Firenze) il 6 settembre 1920, matricola 52104, cannoniere P. S. — Cannoniere imbarcato su unità ormeggiata in un porto dell'A. S. sottoposta a bombardamento aeronavale dell'avversario, ferito gravemente alle gambe e al capo dallo scoppio di un proiettile che colpiva il pezzo, rimaneva impavido al suo posto di combattimento continuando a sparare sino al termine dell'azione. Esempio mirabile di calma, attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Tripoli, 21 aprile 1941-XIX.

Zoppi Carlo di Augusto e di Benedetti Eugenia, nato a Viareggio (Lucca) il 9 giugno 1903, matricola 81515, nocchiere di 1ª classe. — Avvistati e riconosciuti velivoli nemici, mossi all'attacco della nave al suo comando, dava ordini tempestivi per la reazione contraerea. Colpita l'unità ed esplose le bombe antisommergibili di bordo, provvedeva a far fermare i motori, immobilizzando così le eliche, e mentre la nave era in procinto di affondare, imbarcava feriti e superstiti su l'unica zattera di salvataggio rimasta e si gettava a nuoto, solo dopo di aver recuperato i documenti segreti di bordo. — Mare di Buerat, 15 agosto 1941-XIX.

Pranzo Michele di Salvatore e di De Candia Angela, nato a Lecce il 27 dicembre 1918, matricola 61007, cannoniere O. — Durante violento mitragliamento di velivoli nemici si portava al pezzo per aprire il fuoco. Colpita la riservetta prodiera delle munizioni, ferito gravemente al viso, accecato dalle ustioni, rimaneva al suo posto fino a quando il suo comandante non lo imbarcava sulla zattera di salvataggio. Durante la navigazione per raggiungere il posto di medicazione e durante il ritorno a bordo, il suo contegno fiero e sereno si imponeva all'incondizionata ammirazione dei presenti. — Mare di Buerat, 15 agosto 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bozzo Luigi di Gaetano e di Bolzo Emma, nato a Genova il 27 ottobre 1901, tenente di vascello. — Capo squadriglia di unità destinate al dragaggio, poi capo del servizio sbarchi ad Ain-el-Gazala, sempre si prodigava instancabile affrontando numerosi bombardamenti e mitragliamenti di aerei nemici. Dava al personale dipendente un magnifico esempio di intelligente spirito militare e di assoluto sprezzo del pericolo. — Tobruch, 11 giugno-30 novembre 1940-XIX.

Puccini Alfredo di Lanciotto e di Olimpia Belli, nato a Livorno il 10 aprile 1891, sottotenente C.R.E.M. — Capo gruppo di una spedizione torpedinieri, dirigeva e partecipava personalmente al ricupero di oltre 50 mine alla deriva, per la maggior parte appartenenti a sbarramenti nemici e che, sbattute dai frangenti in vicinanza della spiaggia, presentavano serie difficoltà di disattivazione e imminente pericolo di esplosione. Esempio di alto sentimento del dovere, incitamento ai dipendenti e sprezzo del pericolo. — Bengasi, 24 dicembre 1941-XIX.

Albanucci Mario di Albano e di Vincenzoni Colomba, nato a Todi (Perugia) il 31 gennaio 1915, sergente torpediniere, matricola 34237;

Santoro Antonio di Vincenzo e di Carbonarò Mattia, nato a Messina il 2 febbraio 1917, matricola 25682, sotto capo torpediniere;

Caporal Vittorio di Andrea e di Costa Maria, nato a Sant'Agata (Messina) il 28 settembre 1915, matricola 99872, torpediniere:

Partecipava con alto sentimento del dovere e sprezzo del pericolo al ricupero di oltre 50 mine alla deriva per la maggior parte appartenenti a sbarramenti nemici e che, sbattute dai frangenti in vicinanza della spiaggia, presentavano gravi difficoltà di disattivazione e imminente pericolo di esplosione. — Bengasi, 24 dicembre 1940-XIX.

Bortesi Aristide fu Venerio e fu Benani Luigia, nato a Paviglio (Reggio Emilia) il 6 novembre 1909, centurione M.V.S.N. — Comandante di una batteria di medio calibro in molteplici violente azioni contro il ciglione di Derna, dava costante prova di energia, perizia, serenità e sprezzo del pericolo, dirigendo il tiro delle armi affidategli in modo veramente efficace e con risultati tangibili contro carri armati, truppe e mezzi meccanizzati nemici. Alto esempio di belle virtù militari e di elevato senso del dovere. — Derna, 24-25-26 gennaio 1941-XIX.

Thorel Carlo di Edoardo e Cambassu Maria, nato a Cagliari il 10 maggio 1908, tenente di vascello. — Destinato al piazzamento di varie batterie R. M. in zone particolarmente battute da bombardamento, portava a compimento gli incarichi ricevuti in breve tempo, sormontando spesso difficoltà tecniche e materiali e curando l'efficienza e l'azione di fuoco delle armi postate. Avuto l'incarico di compiere alcune missioni speciali in momenti particolarmente difficili, riusciva a raccogliere un nucleo di marinai e notevoli quantitativi di materiale dando prova di serenità, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. — Golfo di Bomba, Derna, G. Berta, gennaio 1941-XIX.

Bianchi Romeo di Antonio e di Pontillo Eufemia, nato a Bologna il 5 febbraio 1903, tenente di vascello c. — Comandava per cinque mesi un gruppo di batterie nella zona di Bomba (Tobruch) e dimostrava costantemente ardimento e sprezzo del pericolo nel tenere la sua gente al fuoco, sotto la continua offesa aerea nemica. Nel ripiegamento si distingueva in tre operazioni di ricupero di armi e munizioni in territorio già occupato dal nemico. — Bomba, 7 gennaio 1941-XIX.

Gruber Ferdinando fu Rodolfo, nato a Isola d'Istria il 19 giugno 1892, palombaro. — Palombaro specializzato in lavori di taglio subacqueo, prestava l'opera sua per il ricupero di armi e di materiali di navi affondate in una baia dimostrando eccezionali doti di capacità tecnica e grandissimo sereno sprezzo del pericolo. Sorpreso più volte da violenti bombardamenti aerei del nemico mentre si trovava immerso, intento al suo lavoro, era sempre di esempio ai suoi colleghi ed all'armamento dell'imbarcazione, continuando l'incarico affidatogli, nonostante la caduta di numerose bombe nello specchio d'acqua vicinissimo al posto dove egli si trovava. Bellissimo esempio di attaccamento al dovere e di cosciente sereno coraggio. — Tobruch, agosto-ottobre 1940-XVIII.

Bianciardi Osvaldo fu Giuseppe e di Martini Gesuina, nato a Siena l'11 maggio 1912, matricola 19652, capo cannoniere P.S. — Capo pezzo puntatore presso la batteria 102/30 R. M. durante la difesa di Derna, dava prova di particolare coraggio e sangue freddo, eseguendo efficacemente il tiro nonostante l'intenso bombardamento nemico, fino a che veniva colpito da una scheggia di una granata nemica caduta nella piazzola del pezzo. Nonostante la ferita si manteneva calmo e incitava i compagni a continuare il fuoco. — Derna, 28 gennaio 1941-XIX.

Zavarese Michele di Libero e di Celotto Rosa, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 14 febbraio 1908, tenente di vascello. — Comandante in 2° della «Dicat-Fam», di una piazzaforte, nel corso di numerose incursioni di velivoli nemici, dimostrava salda preparazione ed alto senso del dovere. Più volte sorpreso da improvvisi attacchi aerei accorreva al suo posto di combattimento effettuando lunghi percorsi su terreno scoperto e battuto. Durante un'azione di velivoli nemici particolarmente violenta si portava sull'osservatorio per comunicare utili dati a un comando superiore, affrontando con grave rischio personale un violento lancio di bombe e la reazione nutrita delle nostre batterie. — Tobruch, 11 giugno 1940-XVIII-30 novembre 1940-XIX.

Lolodice Francesco di Savino e di Di Tommaso Antonia, nato a Corato (Bari) il 5 gennaio 1913, matricola 30610, secondo capo segnalatore. — Addetto ad una stazione segnali di una piazzaforte sottoposta a violenti bombardamenti aerei e navali nemici dava prova d'indomito valore e alto senso del dovere, incurante e incitando il personale dipendente che con slancio ne eseguiva l'esempio, validamente contribuendo alla difesa delle opere fortificate. In occasione della entrata in porto di un cacciatorpediniere nemico con assoluto sprezzo del pericolo balzava allo scoperto e alla testa dei suoi dipendenti apriva un violento fuoco di moschetteria e bombe a mano contro l'unità nemica. Bell'esempio di coraggio, audacia e spirito aggressivo. — Tobruch, 27 dicembre 1940-XIX.

Rapanà Alessandro fu Sebastiano e di De Luca Lucia, nato a Galatone (Lecce) il 31 gennaio 1913, legionario;

Marini Rocco di Giacomo e di Santantonio Movima, nato a Ugento (Lecce) il 5 dicembre 1912, legionario;

Bulli Edoardo di Igino e di Giannollo Assunta, nato a Levanto (La Spezia) il 24 luglio 1915, legionario;

Pinelli Luigi di Pietro e fu Filippi Maria, nato a Algeria il 5 maggio 1913, legionario;

Cima Orlando di Carlo e di Del Bianco Adele, nato a Vaccali (Lucca) il 20 giugno 1909, legionario;

Quartieri Battista fu Giuseppe e di Bastone Adele, nato ad Apuania l'11 gennaio 1913, legionario:

Gregario di una batteria di medio calibro distintosi nella difesa di Derna, dava ripetutamente prova di coraggio, serenità e alto senso del dovere. Durante la fase di ripiegamento a Beda Littoria si offriva volontariamente di restare sul posto per proteggere il Vescovo ed i coloni locali contro razziatori segnalati nella regione. Alto esempio di altruismo e di elevate virtù militari. — Derna, Beda Littoria, 23 gennaio-1° febbraio 1941-XIX.

Ughetto Ugo di Salvatore e di Mertello Fridolina, nato a Ventimiglia il 28 dicembre 1904, tenente artiglieria. — Ottenuto dietro propria domanda il comando di una costituenda batteria Regia marina, dava prova di encomiabile perizia e di instancabile attività durante l'opera di piazzamento dei pezzi. Nei frequenti contatti col nemico, dimostrava sangue freddo ed alte virtù militari rimanendo costantemente al proprio posto. Ricevuto l'ordine di ritirarsi, conteneva ancora una volta gli incalzanti attacchi nemici fino all'esaurimento delle munizioni, dando esempio di alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Derna, gennaio 1941-XIX.

Vannini Enzo fu Giovanni e di Pianigiani Adelia, nato a Massa Marittima (Grosseto) il 25 maggio 1886, capitano di fregata. — Ricoprendo cariche di comando presso basi avanzate della Regia marina in Libia, non esitava ad accorrere sotto i bombardamenti laddove più necessaria si imponeva la sua presenza e la sua opera animatrice. Incurante del pericolo costituito dalla frequente caduta delle bombe, sempre primo nell'opera di salvataggio di navi colpite, sotto la minaccia dell'affondamento e dell'esplosione, si prodigava con ammirevole spirito di sacrificio nell'organizzazione dei soccorsi e nel ricupero dei feriti. Per ben due volte accorreva a bordo di navi sulle quali violenti incendi minacciavano l'immediato scoppio del deposito munizioni e riusciva con calma, coraggio ed intelligente opera ad evitare la perdita della nave, dando prova di encomiabile capacità, alte virtù militari e profondo senso del dovere. — Tripoli, 16-17 settembre 1940-XVIII - ottobre-dicembre 1940-XIX.

Castrogiovanni Ignazio fu Luigi e fu Scavo Concetta, nato a Palermo il 15 agosto 1896, capitano di vascello. — Capo di Stato Maggiore d'una base della Tripolitania, oltre a distinguersi nella preparazione ed organizzazione dei servizi a lui affidati, sotto numerosi bombardamenti, dava prova di sprezzo del pericolo, organizzando soccorso ad uomini e unità sinistrate, salvando due navi da sicuro affondamento, incurante del carico di munizioni che minacciava di scoppiare. Esempio di alte virtù militari, di calma e coraggio a tutti i suoi dipendenti. — Tripoli, dicembre 1940-XIX - gennaio 1941-XIX.

Monteduro Umberto di Salvatore e di Petracca Antonietta, nato a San Cassiano di Nociglia (Lecce), il 1° agosto 1888, colonnello medico. — Direttore e Regio commissario di nave ospedale colpita durante un'incursione aerea nemica in un porto dell'A. S. da bombe incendiarie e dirompenti che provocavano l'apertura di una larga falla in una fiancata e un vasto incendio a bordo, dirigeva con provvidenza ed avvedute disposizioni le difficili operazioni di sgombero e di salvataggio nei locali invasi dalle fiamme. Si prodigava poi, con altri animosi, per domare le fiamme dando prova di serena calma, spirito altruistico e sprezzo del pericolo. — A. S., luglio 1941-XIX.

Gotelli Cesare fu Carlo e di Canipa Emilia, nato a Genova il 19 luglio 1889, capitano di fregata. — Comandante di una nave ospedale colpita durante un'incursione aerea nemica in un porto dell'A. S. da bombe incendiarie e dirompenti che provocavano una larga falla in una fiancata e un vasto incendio a bordo, con elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e perizia marinaresca dirigeva le difficili operazioni di salvataggio, riuscendo con l'aiuto del personale dipendente a circoscrivere e a domare rapidamente le fiamme, a tamponare le vie d'acqua scongiurando gravi danni alla nave e perdite di vite umane. — A. S., 9 luglio 1941-XIX.

Crugnola Aldo di Pietro e di Brozzo Amelia, nato a La Spezia il 25 luglio 1911, tenente di vascello. — Comandante di torpediniera nel corso di incursione aerea dell'avversario portatosi a bassa quota, abbatteva con le armi di bordo un aereo nemico, che, caduto in fiamme nelle vicinanze della nave, vi provocava un incendio propagatosi in breve tempo a tutto un fianco dell'unità. Ferito al viso per improvvisa esplosione di un siluro mentre ne disponeva il getto in acqua, continuava con abnegazione e senso del dovere a dirigere le operazioni di salvataggio fino a quando la nave veniva rimorchiata al sicuro in zona di basso fondale. — A. S., 9 luglio 1941-XIX.

Carta Flavio fu Carlo e fu De Ianna Caterina, nato a Mandas (Cagliari) il 12 giugno 1902, capitano G. N. (D.M.). — In occasione di grave incendio causato da aereo nemico abbattuto presso l'unità sulla quale era imbarcato, poneva immediatamente in opera tutti i mezzi d'estinzione per circoscrivere le fiamme. Verificatosi lo scoppio del siluro prodiero che provocava uno squarcio su un fianco della nave, continuava con calma e coraggio a dirigere le operazioni di assetto dell'unità, dando chiaro esempio di senso del dovere e sprezzo del pericolo. — A.S., 9 luglio 1941-XIX.

Petrucci Pietro fu Roberto e di Ursetti Cristina, nato a Taranto il 14 ottobre 1903, matr. 803, nocchiere di 2ª classe. — Destinato, per le sue spiccate attitudini, al comando di unità requisita fin dall'inizio della guerra, si prodigava in operazioni di dragaggio prendendo parte, in qualità di capo squadriglia, alle operazioni di ricupero e rimozione di mine. Incaricato di particolari missioni al comando di unità civili e militari, le assolveva con perizia e serenità. Nel corso di ripetuti violenti bombardamenti del porto della città di residenza, con audacia e sprezzo del pericolo partecipava alle operazioni di spegnimento di incendi a bordo e a terra per il salvataggio di unità colpite riuscendo a limitarne grandemente i danni. — A. S., giugno 1940-XVIII-giugno 1941-XIX.

Giai Levra fu Felice Antonio e fu Marsaglia Gasperina, nata a Torino il 19 febbraio 1900, infermiera volontaria C.R.I. — Capo gruppo infermiere volontarie imbarcata su nave ospedale colpita durante un'incursione aerea nemica in un porto dell'A.S. da bombe incendiarie e dirompenti che provocavano una larga falla in una fiancata e un vasto incendio a bordo, si prodigava infaticabilmente nell'opera di soccorso e di assistenza in favore dei ricoverati persistendo nell'assolvimento della sua nobile missione rincuorando gli ammalati e dando bell'esempio di fermezza d'animo, abnegazione e ardimento. — A.S., 9 luglio 1941-XIX.

(1965)

Sono state concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

R. decreto 2 dicembre 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre* 1941-XX, *registro n.* 16 *Marina, foglio n.* 659.

MEDAGLIA DI BRONZO

Dal Pozzo Corrado, da Rapallo, tenente di vascello. — Comandante di sommergibile in un'azione notturna in vicinanza di una base nemica affondava con il siluro un piroscafo da 10.000 tonnellate, dimostrando perfette doti di comandante, tenacia e aggressività. — Mediterraneo orientale, 23 giugno 1941-XIX.

Saluzzo Mario, da Bussoleno di Susa, capo silurista di 3ª classe, matricola 16787. — Sottufficiale appartenente ad altro sommergibile, in seguito ad una urgente richiesta, si offriva volontario per sostituire un camerata ammalato, rinunziando così spontaneamente al dovuto riposo dopo la lunga missione del proprio sommergibile. Durante un'azione che portava all'affondamento di un piroscafo da 10.000 tonnellate, dimostrava elevate doti di slancio e serenità. In una precedente azione di siluramento di un cacciatorpediniere nemico, essendo capo silurista di bordo, coadiuvava efficacemente il comandante alla buona riuscita dell'attacco, assolvendo il proprio incarico con grande decisione e perizia. — Mediterraneo orientale, 16 aprile-23 giugno 1941-XIX.

R. decreto 22 dicembre 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio* 1942-XX, *registro n.* 1 *Marina, foglio n.* 431.

MEDAGLIA DI BRONZO

Monroj Giacomo, da Palermo, capitano di fregata. — Imbarcato su piccola unità destinata ad un'ardita operazione di sbarco nelle retrovie nemiche, sceso a terra fra i primi si poneva in testa alla pattuglia di punta che, sfruttando la sua conoscenza dei luoghi, conduceva alla ricerca dell'avversario. Sotto intenso fuoco di mortai e mitragliatrici che causavano feriti fra i suoi uomini, si prodigava fino ad ultimata missione con slancio e ardimento. — Porto Edda, 20 aprile 1941-XIX.

Vito Orlando, da Castroreale, tenente di vascello. — Comandante di unità sottile compiva numerose missioni di guerra, dando prova in ogni circostanza di possedere solide doti di comando. Colpita la sua unità da siluro nemico, ferito egli stesso e impossibilitato a muoversi, raccoglieva i superstiti, animandoli con la parola e con l'esempio e per ultimo abbandonava la nave quando questa si inabissava in mare. — Mare Tirreno, 27 settembre 1941-XIX.

Fonda Romeo, da Fiume, sottotenente di vascello. — Ufficiale in 2ª di unità sottile, essendo stata l'unità affondata in seguito a siluramento, si prodigava instancabilmente fino all'esaurimento delle proprie forze per aiutare i naufraghi a mantenere alto il morale nell'attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso. — Mare Tirreno, 27 settembre 1941-XIX.

Butsahi Pietro, da Lussingrande, guardiamarina. — Ufficiale di rotta su unità sottile, affondata in seguito a siluramento riusciva a svincolarsi dai rottami che si inabissavano, malgrado le numerose e notevoli contusioni riportate, si prodigava instancabilmente nel soccorso dei naufraghi salvandone alcuni da sicura morte. Trasbordato su una unità sopraggiunta in soccorso quantunque esausto di forze, trovava ancora l'energia per pilotarla fino alla base vicina. — Mare Tirreno, 27 settembre 1941-XIX.

Belgrado Giovanni, da Buenos Ayres, maresciallo R.G.F., matricola 3361 G.F. — Al comando di una piccola unità in acque nemiche e insidiate, trasportava e sbarcava un reparto di assalto destinato a operare di sorpresa nelle retrovie nemiche. Appena iniziata la reazione avversaria, interveniva con l'unico pezzo di bordo, concorrendo efficacemente alla riuscita dell'operazione. — Porto Edda, 20 aprile 1941-XIX.

Previti Giovanni, da Messina, brigadiere R.G.F. matricola 4641. — Comandante di motovedetta, nelle numerose e rischiose missioni che gli sono state affidate, ha sempre dimostrato altissimo sentimento di attaccamento al dovere e fiero spirito di abnegazione e di coraggio. Durante una delicata pericolosa missione effettuata in acque nemiche, sebbene l'unità fosse oggetto del fuoco nemico, collaborava con mirabile sangue freddo e intelligenza alla riuscita dell'azione dimostrando coraggio e combattività. — Valona, 15 aprile 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO ALLA MEMORIA

Maiorana Salvatore, da Milazzo (Messina), fuochista O., matricola 12394. — Facente parte dell'equipaggio di un'unità sottile, affondata in seguito a siluramento, si prodigava instancabilmente nel soccorrere i compagni naufraghi, sostenendo i pericolanti e incitandoli con la parola e con l'esempio a mantenere alto il morale, nell'attesa fiduciosa e serena dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Perdeva la vita in un ultimo generoso tentativo di salvare un compagno in procinto di annegare — Mare Tirreno, 27 settembre 1941-XIX.

R. decreto 9 dicembre 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio* 1942-XX, *registro n.* 41 *Marina mercantile, foglio n.* 120.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Diciotti Ubaldo, da Lucca, maggiore generale di porto. — In periodo di eccezionali difficoltà ha retto i servizi del porto di Tripoli con grande perizia e con piena rispondenza alle imponenti necessità della guerra. In occasione di attacchi aerei nemici ha diretto con prontezza, con decisione e con competenza, durante le stesse azioni di bombardamento, l'opera di soccorso ed in particolare ha diretto a bordo lo spegnimento di una nave incendiata con carico di tritolo e munizioni, dimostrando alto spirito del dovere e sereno sprezzo del pericolo. — Tripoli, 12 marzo 1941-XIX.

(2601)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 772.

Norme per il coordinamento e la migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose su strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933-XI, n. 1740;

Visto il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'ae-

ronautica e del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Prefetto provvede al coordinamento e alla migliore utilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose, azionati a trazione meccanica o animale, esistenti nella propria Provincia, comprendendo in essi, senza peraltro variarne l'impiego, quelli adibiti temporaneamente o con carattere continuativo a trasporti eseguiti per conto dell'autorità militare per soddisfare ad esigenze di carattere operativo.

Restano ferme le facoltà spettanti all'autorità militare previste dalle vigenti disposizioni sulla precettazione e la requisizione dei mezzi di trasporto a trazione animale e a trazione meccanica.

Art. 2.

Per il coordinamento e la migliore utilizzazione dei mezzi di trasporto di cui al presente decreto, il Prefetto:

A) accerta la disponibilità di tutti i mezzi di trasporto esistenti nella Provincia, anche se immatricolati in altra Provincia, azionati a trazione meccanica o animale.

Tali mezzi, dopo l'accertamento, non possono trasferire la loro residenza fuori del territorio della Provincia senza la preventiva autorizzazione del Prefetto;

B) procede, ove occorra, alla requisizione dei mezzi di trasporto di cui al presente articolo oppure ordina che i titolari dei rispettivi documenti di circolazione eseguano quei trasporti che in via continuativa, saltuaria od occasionale, siano ritenuti, da esso Prefetto, necessari.

In caso di requisizione, si applicano le norme di cui al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni ed estensioni;

C) può disporre, sentite le competenti organizzazioni sindacali, la costituzione di uno o più consorzi obbligatori tra i proprietari di automezzi, comunque azionati, tanto se provvisti di licenza al trasporto di cose in conto proprio che di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi;

D) determina l'importanza e l'urgenza dei trasporti, graduandoli secondo il seguente ordine di precedenza:

1) trasporti per esigenze belliche di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1; trasporti di interesse bellico degli stabilimenti posti sotto il controllo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; trasporti di prodotti alimentari di prima necessità, di sale, legna e carbone vegetale, destinati agli ammassi, ai mercati ed alla distribuzione od avviati, in genere, alla utilizzazione, nonchè quelli per esigenze lavorative e produttive delle aziende agricole;

2) trasporti per servizi militari territoriali ordinari cui le autorità militari provvedono a mezzo di appalti; trasporti dei materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche in gestione diretta dello Stato; trasporti di valori dello Stato;

3) trasporti per attività industriali o commerciali di notevole interesse;

4) tutti gli altri trasporti;

E) dispone che il carico, sempre che possibile, sia completo e siano evitati i viaggi a vuoto;

F) proibisce, salvo particolari esigenze da valutarsi caso per caso, che venga effettuato un trasporto con automezzi allorchè tutto o parte del percorso possa farsi per ferrovia, e che vengano usati automezzi allorchè i trasporti possono essere eseguiti con mezzi a trazione non meccanica, specie nell'interno o vicinanze degli abitati;

G) determina, in armonia a quanto verrà stabilito dalle istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge, quali cose debbano essere escluse dal trasporto a trazione meccanica e quali possano trasportarsi soltanto a seguito di autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta.

Art. 3.

La facoltà attribuite al Prefetto dal presente decreto non riguardano gli automezzi ed i veicoli a trazione animale di proprietà dello Stato, del P.N.F. e quelli adibiti ai servizi continuativi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Quelli invece appartenenti alle Provincie, ai Comuni ed ad altri Enti pubblici possono essere assoggettati ai provvedimenti di cui al presente decreto, previa intesa tra il Prefetto e l'Amministrazione interessata.

Art. 4.

Alle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 il Prefetto provvede a mezzo dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni, che allo scopo di riunire e coordinare le richieste di trasporto e realizzare la migliore utilizzazione dei veicoli, oltre che avvalersi dell'opera dei consorzi di cui al precedente art. 2, può anche nominare un apposito incaricato locale in tutti o in qualcuno dei comuni della Provincia, od anche in frazione di Comuni.

Il Prefetto potrà sentire, occorrendo, anche il parere delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Sedi provinciali del R.A.C.I. ed i Comuni forniranno al Prefetto tutti gli elementi e le notizie che venissero loro richieste relativamente alle ditte trasportatrici e alla consistenza dei mezzi di trasporto di cose a trazione meccanica o animale.

Art. 6.

Le autorità militari aventi giurisdizione in territorio segnaleranno mensilmente al Prefetto i mezzi comunque adibiti ai trasporti per esigenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1.

La delegazione competente del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, la Sezione provinciale dell'alimentazione, il Comando della difesa territoriale, l'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada presenteranno al Prefetto i programmi mensili dei trasporti interessanti le rispettive amministrazioni, segnalando altresì se e quali mezzi siano da impegnare per i trasporti relativi.

Egualmente dovrà essere fatto dalle ditte che debbono effettuare trasporti per attività industriali o commerciali di notevole interesse.

Nella richiesta dovrà indicarsi il genere, il peso delle cose da trasportare, il percorso da compiere e la durata della prestazione.

Sulla base dei programmi e delle richieste pervenutegli, il Prefetto predispone il piano di utilizzazione degli automezzi necessari, per i trasporti di cui ai numeri 1) 2) e 3) della lettera *D* dell'art. 2.

Tale piano può essere modificato quando ragioni contingenti di necessità lo richiedano.

Qualora ragioni di migliore utilizzazione degli automezzi, sia per i viaggi in andata che per i ritorni lo consiglino, il Prefetto può ordinare che un trasporto, anzichè essere effettuato con l'automezzo designato dall'interessato, sia effettuato con altro automezzo al quale sarà dato l'ordine di trasporto previsto dall'art. 2, lettera *B*.

Nei casi di trasporti riguardanti territori di provincie finitime saranno presi accordi tra i Prefetti interessati.

In casi dubbi, la decisione spetta al Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

I trasporti di cui al n. 4 della lettera *D* dell'art. 2 possono essere eseguiti con i mezzi disponibili dopo assicurati i trasporti di cui al piano previsto dall'art. 6, salvo quanto è disposto nel successivo art. 13.

Art. 8.

Il Prefetto provvederà a che dai titolari di licenza di trasporto in conto proprio siano effettuati trasporti cumulativi per più persone o ditte specialmente se interessate ad uno stesso genere di trasporti, pur conservando titolo di preferenza nel carico.

Art. 9.

I trasporti di cose su strada a mezzo di autoveicoli comunque azionati, pur dovendo essere muniti di licenza per trasporto di cose in conto proprio o di autorizzazione di trasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti indistintamente, durante l'attuale stato di emergenza e fino a nuova disposizione, alle norme che regolano i trasporti di cose per conto di terzi, tanto agli effetti della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, concernente la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli, quanto a quelli del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, e successive disposizioni, riguardanti la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie.

Art. 10.

Per i trasporti di cose con automezzi e rimorchi, per i quali è obbligatorio l'uso del libretto di esercizio previsto dall'art. 13, la tassa di cui al R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, si corrisponde esclusivamente mediante versamento diretto al competente Ufficio del registro, in base alle risultanze delle bollette inscritte nel detto libretto.

Le ditte che esercitano il trasporto di cose proprie o di terzi con automezzi e rimorchi devono denunziare, entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio esercizio al competente Ufficio del registro, indicando particolarmente il numero, il tipo e la portata degli autoveicoli e rimorchi di cui dispongono per il trasporto. Entro il medesimo termine le ditte stesse devono effettuare, presso il detto Ufficio del registro, il deposito di L. 3000 per ogni motrice e di L. 2000 per ogni rimorchio denunciato.

A richiesta della ditta o dell'Ufficio il detto deposito potrà essere ridotto od aumentato con decisione insindacabile dell'Intendente di finanza. In caso di aumento il deposito deve essere integrato dalla ditta nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione dell'Intendente.

Con provvedimento dell'Intendente di finanza il deposito suddetto può essere totalmente o parzialmente incamerato per tassa e penalità non pagate. La ditta in questo caso è obbligata a reintegrare il deposito nel termine di 10 giorni da quello della notificazione dell'incameramento da parte dell'Intendente.

Nel caso di cessazione dell'esercizio dei trasporti o di abolizione della tassa prevista dal citato R. decreto-legge, l'Intendente di finanza provvede allo svincolo del deposito su domanda dell'interessato.

Nel caso di ditte che esercitano esclusivamente trasporti a collettame, come pure nel caso di ditte che effettuano esclusivamente trasporti per rifornimento di generi alimentari a centri urbani è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di consentire, giusta le disposizioni ed entro i limiti che saranno stabiliti con le istruzioni per l'applicazione del presente R. decreto-legge, che il pagamento della tassa, di cui al citato R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, abbia luogo a mezzo di abbonamento.

Art. 11.

Ai fini del pagamento della tassa di cui all'articolo precedente è fatto obbligo alle ditte:

a) di liquidare, in calce alla bolletta del libretto di esercizio, prima di iniziare od eseguire il trasporto, l'ammontare della tassa dovuta, indicando per ogni viaggio il percorso da seguire e la qualità e il peso delle cose da trasportare;

b) di presentare, entro i primi cinque giorni di ogni bimestre, al competente Ufficio del registro, il libretto di esercizio, di cui al successivo art. 13, insieme ad un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, delle tasse liquidate per i trasporti eseguiti nel bimestre precedente e di effettuare contemporaneamente il pagamento dell'ammontare complessivo della tassa dovuta.

L'Ufficio del registro potrà trattenere per un ulteriore periodo di cinque giorni il fascicolo mensile del libretto di esercizio per i necessari controlli.

Ogni pagamento complementare di tassa deve essere effettuato entro i dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Gli abbonamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il pagamento della tassa di cui al citato R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, restano validi fino alla scadenza del periodo cui si riferisce il rateo di tassa già versato.

Art. 12.

Le tariffe dei trasporti saranno nazionali.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, sentita la Corporazione competente, unificherà le tariffe.

Art. 13.

Il quantitativo di carburante, di combustibile e di lubrificante assegnato mensilmente al trasporto di cose, ad eccezione di una quota determinata d'intesa fra il Comando Supremo e il Ministero delle corporazioni per i trasporti per esigenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell'art. 1 e di una altra quota determinata d'intesa fra il Ministero di agricoltura e il Ministero delle corporazioni destinata a garentire i trasporti per esigenze interprovinciali interessanti l'alimentazione, sarà dal Prefetto utilizzato per le esigenze dei trasporti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *D* dell'art. 2.

Dopo soddisfatte tali esigenze, il Prefetto destinerà i quantitativi residuali agli automezzi adibiti a tutti gli altri trasporti, in ragione della loro migliore utilizzazione, risultante dall'apposito libretto di esercizio, che sarà rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, redatto in conformità alle norme di applicazione del presente Regio decreto-legge.

A tal fine dovrà sempre curarsi, dall'interessato, che il libretto di esercizio sia scrupolosamente aggiornato per ogni viaggio così d'andata come in ritorno, e nel caso eccezionale di ritorno a vuoto dovranno farsi risultare i motivi della mancanza di carico mediante particolare annotazione.

Tale annotazione dovrà essere convalidata, nel capoluogo di Provincia, dal Consiglio provinciale delle corporazioni, o dal Consorzio o Ente da esso designato e negli altri casi dall'incaricato di cui all'art. 4 o dal Comando dei Reali carabinieri.

L'assegnazione di carburante, di combustibile, di lubrificante e di gomme sarà negata in caso di mancata utilizzazione, di cattiva utilizzazione dell'automezzo, di irregolare tenuta del libretto di esercizio.

Art. 14.

I funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale elencati nell'art. 122 del R. decreto-legge 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, ed incaricati degli accertamenti relativi alle tasse sui trasporti di cose alencati all'art. 24 della legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, faranno frequenti riscontri dei libretti di esercizio, annotandovi conferma delle indicazioni esistenti sul libretto circa la data del trasporto, il genere delle cose trasportate, il peso approssimato e gli estremi del percorso relativamente al trasporto in atto, oppure iscrivendovi le eventuali rettifiche: in quest'ultimo caso dovranno farne immediata segnalazione al Prefetto agli effetti di cui agli articoli 8 e 15.

A tal fine i conducenti sono tenuti ad esibire ai predetti funzionari, ufficiali ed agenti, il libretto di esercizio.

Per il rifiuto da parte delle ditte e dei loro dipendenti ad esibire i libretti di esercizio si incorre nell'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 15.

Per le infrazioni alle norme del presente decreto, quando non costituiscano fatto più grave, si applicano le sanzioni previste nell'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Per omesse, infedeli od inesatte registrazioni sul libretto di esercizio, il Prefetto dispone il ritiro della licenza o dell'autorizzazione del trasporto di cose al titolare dell'autoveicolo, ovvero delle patenti di abilitazione alla guida degli autoveicoli al conducente, per un periodo da uno a tre mesi e in caso di recidiva pel periodo da tre a sei mesi, a seconda che dal libretto di esercizio risulti che l'infrazione è imputabile al titolare dell'autoveicolo o al conducente.

Del provvedimento adottato il Prefetto dà notizia al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per le comunicazioni.

Art. 16.

Le sanzioni stabilite dagli articoli 20, 21 e 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1) per l'omessa denuncia prescritta dal 2° comma del precedente art. 10, la ditta incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000;

2) per l'omessa o irregolare liquidazione della tassa in calce alla bolletta del libretto di esercizio ai sensi della lettera *a*) dell'art. 11, la ditta incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 20 ad un massimo di L. 100 per ogni bolletta;

3) per l'omessa integrazione del deposito nei termini previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 10, come pure per l'omesso pagamento della tassa nei termini stabiliti dalla lettera *b*) dell'art. 11 e dal penultimo comma dello stesso articolo, la ditta incorre nella soprattassa del 10 per cento dell'importo del deposito non integrato e della tassa non corrisposta in termine;

4) qualora con l'omessa od irregolare liquidazione della tassa concorra l'omessa iscrizione del trasporto sul libretto di esercizio o una infedele dichiarazione nella bolletta della quantità o del peso delle cose oggetto del trasporto o delle percorrenze relative ad ogni trasporto e ad ogni destinatario, la ditta incorre, indipendentemente dalla pena pecuniaria e dalla soprattassa stabilita ai nn. 2 e 3 di cui sopra, nell'ammenda da un minimo pari al quadruplo della tassa non pagata ad un massimo pari al decuplo della tassa stessa.

Art. 17.

Le istruzioni per l'applicazione del presente R. decreto-legge saranno emanate dal Ministro per le comunicazioni, e, per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione e della ripartizione dei combustibili, carburanti e gomme, dal Ministro per le corporazioni; quelle per gli articoli 10, 11 e 16 dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni stabilite in materia da precedenti leggi in quanto contrastanti con le norme del presente Regio decreto-legge.

Art. 19.

Le norme di cui al precedente art. 13 circa la ripartizione dei combustibili, carburanti e lubrificanti avranno applicazione tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e il Ministro per le comunicazioni sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1942-XX, n. 773.
Modificazioni al R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 487, concernente norme speciali per regolare l'afflusso e la permanenza estiva in tutte le località del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 487;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, numero 487, è sostituito dal seguente:
« La dichiarazione non è richiesta:
1) per i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, salvo nei casi previsti dall'art. 3;
2) per i viaggi di servizio, debitamente autorizzati, del personale civile e militare dello Stato, nonchè dei dipendenti degli enti pubblici;
3) per gli appartenenti alle Forze armate che fruiscono di licenza;
4) nei casi in cui speciali ragioni di professione o di lavoro od altri gravi motivi giustifichino la proroga del periodo di soggiorno preveduto dall'art. 1, da documentarsi debitamente al comune di arrivo prima della scadenza del periodo stesso;
5) per coloro i quali abbiano diritto alla libera circolazione sulle ferrovie dello Stato o siano muniti di abbonamento ferroviario per il periodo di validità dell'abbonamento stesso e per tutte le località da esso comprese;
6) per gli sposi in viaggio di nozze, entro 30 giorni dalla data del matrimonio;
7) per i connazionali all'estero e per gli stranieri, entrati nel Regno dopo il 31 maggio;
8) per le persone avviate a colonie climatiche od a luoghi di cura, per turni stabiliti dalle organizzazioni dipendenti dal P. N. F. o da enti pubblici, salva l'osservanza delle modalità che saranno prescritte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'interno ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 487, è aggiunto il seguente:
« Art. 3. — I Prefetti, per particolari esigenze locali, potranno, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per l'agricoltura e foreste, disporre che i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia o tra determinati comuni di essa siano subordinati a preventiva dichiarazione, da effettuarsi entro congruo termine prima dei trasferimenti medesimi, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello dell'interno.
Le infrazioni alle ordinanze emanate dai Prefetti ai sensi del comma precedente sono punite a' termini degli articoli 6 e 8 ».

Art. 3.

Gli articoli da 3 a 11 del R. decreto-legge 12 maggio 1942-XX, n. 487, assumono, rispettivamente, la numerazione da 4 a 12.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — PARESCHI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1942-XX, n. 774.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di proprietà di immobili dalla Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire al Verano a quella di Sant'Ippolito Martire, in Roma.

N. 774. R. decreto 22 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII in data 12 agosto 1941-XIX, relativo al trasferimento di proprietà di immobili dalla Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire al Verano a quella di Sant'Ippolito Martire, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 maggio 1942-XX, n. 775.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Palermo.

N. 775. R. decreto 22 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 14 maggio 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1942-XX

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 776.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale « Gabriele D'Annunzio » di Reggio Calabria.

N. 776. R. decreto 28 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Gabriele D'Annunzio » di Reggio Calabria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1942-XX.
Sospensione temporanea dell'obbligatorietà delle verifiche di cui all'art. 45 del regolamento per i biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 12 settembre 1939-XVII, n. 168274, che ha approvato il regolamento per i biglietti di Stato;

Decreta:

Per il periodo della guerra e sino a nuova disposizione è sospesa l'obbligatorietà delle verifiche di cui all'art. 45 del regolamento per i biglietti di Stato, approvato col decreto Ministeriale 12 settembre 1939-XVII, n. 168274.

Roma, addì 3 luglio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1942-XX.
Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, che autorizza l'emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Veduti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 151966, 31 gennaio 1936, n. 160921, 10 gennaio 1936, n. 171, e 5 dicembre 1941, n. 182322, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato di L. 10;

Ritenuta la necessità di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione l'ammontare dei biglietti di Stato da L. 10;

Decreta:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10 per l'ulteriore importo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1942-XX.
Inasprimento di alcune penalità in caso di abusi nei viaggi sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico n. C/311/4 del 26 maggio 1942-XX;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In via temporanea a modifica delle disposizioni contenute nel secondo alinea del paragrafo 4 dell'art. 8 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » i viaggiatori che sono trovati con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per il quale il prezzo di trasporto sia più elevato, dovranno essere assoggettati al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto più una soprattassa pari a detta differenza con un minimo di lire cinquanta.

Inoltre, a parziale modifica del paragrago 5 dell'art. 8 delle su citate « Condizioni e Tariffe », i viaggiatori che prendono posto in treno senza essersi muniti di biglietto e senza che di questa circostanza abbiano dato preventivo avviso al personale di scorta del convoglio, dovranno essere assoggettati al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa pari al detto importo con un minimo di lire cinquanta. Il viaggio si considererà come fatto nella classe più alta del treno ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Detta soprattassa sarà riscossa senza pregiudizio delle sanzioni comminate dal « Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate » approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

Saranno esclusi dalla maggiore soprattassa di cui al primo alinea del presente articolo i viaggiatori che, senza

averne dato preavviso al personale del treno, si trovino in una delle seguenti condizioni:

che abbiano oltrepassato casualmente la destinazione indicata sul biglietto;

che siano trovati con biglietto scaduto di validità in corso di viaggio;

che facciano viaggiare senza biglietto ragazzi di età superiore a quattro anni;

che siano sprovvisti del solo biglietto di supplemento per treni rapidi o per automotrici dirette, direttissime e rapide;

per i quali restano ferme le vigenti disposizioni, facendosi luogo alla riscossione della soprattassa, quando prevista, nella misura attualmente stabilita.

Art. 2.

Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione nonchè le date di inizio e di cessazione del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1942-XX.

Tariffa unica nazionale per i trasporti di merci su strade mediante automezzi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1942-XX, n. 772;

Ritenuta la necessità di compilare un tariffa unica nazionale per i trasporti di merci su strada mediante automezzi;

Sentita la Corporazione delle comunicazioni interne;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, i corrispettivi per il trasporto di merci su strada con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tariffa per trasporti di merci a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffe per quintale indivisibile

(al netto della tassa trasporti e dell'imposta sull'entrata)

TABELLA I — *Servizi continuativi*

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	1,50	1,70	1,90	2,10	2,75	2,60	4,10
Da 6 a 10	1,60	1,80	2,10	2,35	4 —	3,70	7,25
Da 11 a 15	1,75	2 —	2,30	2,60	5,25	4,80	10,40
Da 16 a 20	2,10	2,55	2,75	3,30	6,50	5.90	13,55
Da 21 a 30	2,60	3,10	3,45	4,20	9 —	8,10	19,85
Da 31 a 40	3,20	3,75	4,30	5,15	11,50	10,30	—
Da 41 a 50	3,85	4,60	5,55	6,30	14 —	12,50	—
Da 51 a 60	4,20	5,60	6 —	7,70	—	—	—
Ea 61 a 70	4,55	6,30	6,45	8,65	—	—	—
Da 71 a 80	4,90	7 —	6,90	9,60	—	—	—
Da 81 a 90	5,25	7,70	7,35	10,55	—	—	—
Da 91 a 100	5,60	8,40	7,80	11,50	—	—	—
Da 101 a 110	5,95	—	8,25	—	—	—	—
Da 111 a 120	6,30	—	8,70	—	—	—	—
Da 121 a 130	6,65	—	9,15	—	—	—	—
Da 131 a 140	7 —	—	9,60	—	—	—	—
Da 141 a 150	7,35	—	10,05	—	—	—	—
	Oltre i 150 km. L. 0,049 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 100 km. L. 0,084 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 150 km. L. 0,067 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 100 km. L. 0,115 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 50 km. L. 0,280 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 50 km. L. 0,250 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 30 km. L. 0,662 a q.le-km. per l'intero percorso
Il pagamento del ritorno a vuoto in L. per km.	6,65	5,70	4,05	3,45	2,60	1,90	1,75

potrà essere fatto solo se il ritorno a vuoto sia stato debitamente autorizzato dalla competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio.

Tariffa per trasporti di merci a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).
Tariffe per quintale indivisibile
(al netto della tassa trasporti e dell'imposta sull'entrata)

TABELLA II — *Servizi saltuari*

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	3,40	2,60	4,10	3,20	4,85	4,20	7,25
Da 6 a 10	3,60	2,95	4,45	3,75	6,80	5,75	10,95
Da 11 a 15	3,85	3,30	4,85	4,25	8,75	7,30	14,65
Da 16 a 20	4,55	4,20	5,75	5,45	10,70	8,85	18,35
Da 21 a 30	5.65	5,35	7,20	7 —	14,60	11,95	25,75
Da 31 a 40	6,95	6,55	8,90	8,70	18,50	15,05	—
Da 41 a 50	8,50	8 —	11,10	10,65	22,40	18,15	—
Da 51 a 60	9 —	9,90	11.85	13,10	—	—	—
Da 61 a 70	9,50	10,60	12,60	14,15	—	—	—
Da 71 a 80	10 —	11,30	13,35	15,20	—	—	—
Da 81 a 90	10,50	12 —	14,10	16,25	—	—	—
Da 91 a 100	11 —	12,70	14,85	17,30	—	—	—
Da 101 a 110	11,50	—	15,60	—	—	—	—
Da 111 a 120	12 —	—	16,35	—	—	—	—
Da 121 a 130	12,50	—	17,10	—	—	—	—
Da 131 a 140	13 —	—	17,85	—	—	—	—
Da 141 a 150	13,50	—	18,60	—	—	—	—
	Oltre i 150 km. L. 0.090 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 100 km. L. 0,127 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 150 km. L. 0,124 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 100 km. L. 0,173 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 50 km. L. 0,448 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 50 km. L. 0,363 a q.le-km. per l'intero percorso	Oltre i 30 km. L. 0,858 a q.le-km. per l'intero percorso

TABELLA III.

Tariffe per il trasporto su strada di merci a collettame con qualsiasi tipo di automezzo. (Al netto della tassa trasporti, dell'imposta sull'entrata ed escluso il compenso per la presa e consegna a domicilio).

Prezzi per quintale divisibile di 10 in 10 kg. - Minimo tassabile kg. 50 per spedizione

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	Tariffa
Da 1 a 5	5,50
Da 6 a 10	5,90
Da 11 a 15	6,30
Da 16 a 20	6,75
Da 21 a 30	7,50
Da 31 a 40	8,25
Da 41 a 50	9 —
Da 51 a 60	9,75
Da 61 a 70	10,50
Da 71 a 80	11,25
Da 81 a 90	12 —
Da 91 a 100	12,75
Da 101 a 110	13,50
Da 111 a 120	14,25
Da 121 a 130	15 —
Da 131 a 140	15,75
Da 141 a 150	16,50
	Oltre i 150 km. L. 0,110 a q.le-km. per l'intero percorso

COMPENSI ACCESSORI

1) Ai prezzi di questa tariffa, riguardanti il solo trasporto su strada, va aggiunto il compenso per la presa e consegna a domicilio da calcolarsi in base alle tariffe vigenti

2) Sono inoltre dovute:

L. 0,50 al q.le, col minimo di L. 1 per le operazioni daziarie;

L. 1,50 %, col minimo di L. 2 per provvigione ritorno assegno:

L. 0,50 per spedizione fino a 20 kg. e L. 1 per spedizioni oltre 20 kg. come diritto fisso per spese di stampati, registrazioni, ecc.

NORME DI APPLICAZIONE

1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 qli,
autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li,
autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li,
autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li,
autocarri piccoli quelli di portata fino a 20 q.li,
motocarri gli autoveicoli a tre ruote di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione,
motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per *autotreno* l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per *autocarro* l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per *automezzo* indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

2) Le tariffe della tabella I si applicano nel caso di trasporti con contratti a carattere continuativo che consentano di effettuare una percorrenza mensile media di:

4.500 Km. per gli autotreni pesanti,
3.000 » » » » medi,
4.500 » » » autocarri pesanti,
3.000 » » » » medi,
1.500 » » » » piccoli,
1.500 » » i motocarri,
900 » » i motofurgoncini.

Sono in ogni caso da considerarsi trasporti a carattere continuativo quelli effettuati per conto dell'Ucefap e dell'Ente Risi, nei riguardi dei quali continuano ad applicarsi, se più favorevoli per il committente, le tariffe in vigore.

Ove non ricorrano tali condizioni si applicano le tariffe della tabella II proprie dei trasporti a carattere saltuario.

Le tariffe di cui alla tabella III si applicano ai trasporti di merci a collettame, a spedizione isolata, effettuati con qualsiasi tipo di automezzo. Ai prezzi di questa tabella, che riguardano il solo trasporto su strada, va aggiunto il compenso per la presa e consegna a domicilio dei singoli colli da calcolarsi in base alle tariffe vigenti.

I prezzi di tutte le tariffe predette sono comprensivi dell'aliquota dell'1 % sui trasporti continuativi e del 2 % su quelli saltuari relativi ai nuovi compiti affidati ai Consigli provinciali delle corporazioni e quale contributo per il funzionamento dei Consorzi.

3) Per i trasporti eseguiti dal medesimo *autotreno* con al massimo tre prese a domicilio nello stesso Comune, anzichè una, le tariffe saranno applicate calcolando per ciascuna presa a domicilio, oltre la prima che è compresa nel prezzo del trasporto, 10 chilometri di percorrenza in più per i Comuni con popolazione uguale o superiore a 300.000 abitanti, e 5 km. di percorrenza in più per i Comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti. Analogamente nel caso di consegne a domicilio, al massimo tre, nello stesso Comune.

Qualora vengano ordinati sullo stesso automezzo due carichi per due diverse distanze per conto del medesimo committente, la tariffa sarà calcolata per tutti e due i carichi sulla distanza maggiore, a meno che in partenza non si conosca l'ulteriore carico di altro committente.

4) Le tariffe di cui all'unita tabella sono comprensive anche delle spese per il carico e scarico delle merci che deve essere effettuato in ragione di 4,5 tonn. all'ora. Per ogni ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

L. 50 per gli autocarri pesanti,
» 35 » » » medi.

5) Il committente di un trasporto a carico parziale che, nei riguardi dei termini entro i quali dovrà essere effettuato il trasporto, lasci al vettore la possibilità di completare il carico con altra merce, ha diritto all'applicazione della tariffa per i trasporti a carico completo, semprechè le sia tecnicamente possibile la comunanza di carico.

6) Qualora la natura della merce e altre ragioni tecniche non consentano di utilizzare l'intera portata dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alla precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo.

7) Le tariffe di cui alle precedenti tabelle saranno applicate sulle distanze chilometriche effettivamente percorse dall'automezzo, ivi comprese le circumvallazioni e/o le eventuali necessarie deviazioni.

8) Per le Provincie le cui strade abbiano un andamento altimetrico con frequenti sensibili dislivelli, il Ministero delle corporazioni, su proposta del Consiglio provinciale delle corporazioni, sentito il Ministero delle comunicazioni, potrà autorizzare pei trasporti a carattere continuativo una maggiorazione di tariffa fino al massimo del 25 %, limitatamente alle percorrenze effettuate nelle Provincie stesse.

9) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore, più favorevoli per i committenti del trasporto.

10) I contratti in corso fra privati, ove non contengano condizioni più favorevoli per i committenti del trasporto, conservano la loro validità, in mancanza di una scadenza più breve, fino al termine massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe.

11) Le Amministrazioni statali possono stipulare speciali convenzioni, in deroga alle presenti condizioni e tariffe, qualora richiedano prestazioni di carattere particolare.

12) Per i trasporti saltuari effettuati a mezzo di autocisterne dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 50 % sulla base del costo dell'autoveicolo, cioè di:

L. 6,48 per gli autotreni pesanti,
» 4,58 » » autotreni medi,
» 3,96 » » autocarri pesanti,
» 2,24 » » autocarri medi.

(2862)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 13 luglio 1942-XX.

Denuncia e requisizione di rame impiegato per impianti ed esercizio di linee elettriche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464, che dà facoltà al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che approva il testo delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di conoscere la disponibilità di rame detenuto per impianti ed esercizio di linee elettiche, e di requisirlo nell'interesse delle fabbricazioni di guerra;

D'intesa coi Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I produttori, vettori, distributori e utenti di energia elettrica devono denunciare al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

a) entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il peso complessivo di rame dei conduttori elettrici di qualunque tipo, in fili, corde, barre, tubi e in altra forma, in opera nei loro impianti alla data stessa e non incorporati in macchinari, apparecchiature o altri manufatti.

Il rame dei conduttori ricoperto esclusivamente di tessili si intende compreso nel quantitativo da denunciare;

b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il peso complessivo del rame non in opera, nuovo od usato, detenuto alla data stessa.

Nei quantitativi di rame da denunciare non devono essere compresi quelli già denunciati in ottemperanza alla legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, e alla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 1149, e tuttora presso i denuncianti, nonchè i quantitativi per i quali il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra ha autorizzato la cessione per essere incorporati in macchinari o con altri materiali.

Art. 2.

Non sono soggetti all'obbligo delle denuncie di cui al precedente articolo:

a) i produttori di energia elettrica che dispongano di una potenza installata del macchinario elettrico generatore inferiore a Kw 250;

b) i vettori e distributori di energia elettrica che trasportino e distribuiscano energia con potenze massime inferiori a Kw 250;

c) gli utenti di energia elettrica che dispongano di una potenza impegnata inferiore a Kw 500;

d) i proprietari di rame non in opera in quantità inferiore ai 50 chilogrammi, detenuto per la manutenzione e l'esercizio di impianti elettrici;

e) gli enti proprietari di ferrovie e tranvie a trazione elettrica e di filovia, limitatamente ai fili di contatto.

Art. 3.

Le denuncie devono essere inviate al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra in Roma e vanno compilate su moduli conformi agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Gli enti elettrici controllati dal Ministero dei lavori pubblici devono inviare contemporaneamente una seconda copia della denuncia, per conoscenza, al predetto Ministero.

Le cifre esposte nelle denuncie devono risultare da apposito inventario analitico da compilare su moduli conformi agli allegati *C* e *D* del presente decreto, che deve rimanere presso il denunciante a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra. Dall'inventario stesso deve risultare la precisa località in cui ogni singola partita di rame è immagazzinata o in opera; per le linee elettriche devono essere precisati i termini idonei ad individuarle.

Art. 4.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle denuncie, i denuncianti devono mettere a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra un quantitativo pari al 20 % del peso globale del rame non in opera denunciato ai sensi dell'art. 1, lett. *b*).

Art. 5.

Fino a nuova disposizione, a partire dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle denuncie, i denuncianti devono periodicamente, ogni trimestre, mettere a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra un quantitativo pari al 2 per cento in peso del rame in opera, denunciato ai sensi dell'art. 1, lett. *a*).

Per i primi tre trimestri il quantitativo da versare è ridotto all'uno per cento.

I denuncianti possono anche procedere a lavori di ricupero e di sostituzione intesi ad assicurare ad essi il rame per le esigenze di esercizio e di costruzione dei nuovi impianti elettrici. Nei piani relativi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra vanno indicati distintamente i recuperi da utilizzare per gli scopi predetti da quelli del rame da consegnare ai sensi del presente decreto. Tali piani devono essere presentati contemporaneamente alla denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6.

La consegna del rame viene effettuata, presso i singoli magazzini o depositi del detentore, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot) designato per la raccolta dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 7.

I termini di consegna indicati nell'articolo precedente devono essere osservati compatibilmente con la disponibilità di altri materiali in quanto essi siano necessari per la sostituzione del rame. In caso di ritardata consegna di detti materiali, l'eventuale proroga del termine per la consegna del rame recuperato sarà stabilita, su richiesta dei singoli interessati, dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Le domande di assegnazione dei materiali occorrenti per il recupero e la sostituzione del rame devono essere presentate almeno sessanta giorni prima del termine in cui il denunciante deve disporre del materiale in relazione ai programmi di consegna del rame, e fare espresso riferimento alle consegne che il denunciante si propone di effettuare.

Art. 8.

Il prezzo da corrispondere per il rame consegnato ai sensi degli articoli precedenti, è quello ufficiale stabilito dal Ministero delle corporazioni in lire sedici al chilogramma per il filo di rame ed in lire dodici al chilogramma per i rottami di rame. Esso viene pagato all'atto della consegna, dall'Ente che ritira il rame ai termini dell'art. 6.

Per il rame in opera ricuperato, in aggiunta al prezzo indicato nel comma precedente, sono globalmente rimborsate, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Ministero delle corporazioni d'intesa con quelli delle finanze e dei lavori pubblici, le spese incontrate per il recupero.

Art. 9.

Coloro che violano le norme del presente decreto sono puniti a' termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 luglio 1942-XX

Il Sottogretario di Stato: FAVAGROSSA

ALLEGATO *A*

DENUNCIA DEL RAME IN OPERA

(Art. 1, lett. *a*) del decreto 13 luglio 1942-XX, del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra).

. . . sottoscritt (1) . . . . produttore - vettore - distributore - utente di energia elettrica (2) . . . . dichiara: che il peso complessivo del rame di cui è prescritta la denuncia a termine dell'art. 1 del R. D. . . . . . . posseduto e *in opera* alla data di entrata in vigore del R. D. stesso è di tonn. . . . .

Firma (3) . . . .

. . . ., li . . . .

(1) Indicare nome e domicilio della Ditta.

(2) Cancellare le indicazioni non corrispondenti all'attività del denunciante.

(3) Nome o timbro della Ditta e firma del legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

DENUNCIA DEL RAME IN OPERA

(Art. 1, lett. *b*) del decreto 13 luglio 1942-XX del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra).

. . . sottoscritt (1) . . . . produttore - vettore - distributore - utente di energia elettrica (2) . . . . dichiara: che il peso complessivo del rame di cui è prescritta la denuncia a termine dell'art. 2 del R. D. . . . . . . posseduto e *non in opera* alla data di entrata in vigore del R. D. stesso è di tonn . . . .

Firma (3) . . . .

. . . ., li . . . .

(1) Indicare nome e domicilio della Ditta.

(2) Cancellare le indicazioni non corrispondenti all'attività del denunciante e indicare quelle non elencate (ad es.: officina meccanica, commercio metalli, ecc); se il denunciante ha attività molteplici segnalare solo quella che ha più stretto riferimento all'impiego del rame.

(3) Nome o timbro della Ditta e firma del legale rappresentante.

ALLEGATO *C* Pagina n. . . . .

INVENTARIO ANALITICO DEL RAME IN OPERA

(Art. 1, lett. *a*) e art. 3 del decreto 13 luglio 1942-XX del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra).

Ditta (1) . . . . produttore - vettore - distributore - utente di energia elettrica (2).

Natura dell'impianto (3)	Località (4)	Caratteristiche dell'impianto (5)	Peso del rame tonn.

N.B. — Il presente modulo dovrà essere fatto in foglio doppio, portando data e firma in calce alla 4ª pagina; dovranno inoltre essere previsti degli intercalari.

Firma (6) . . . .

. . . ., li . . . .

(1) Indicare nome e domicilio.

(2) Cancellare le indicazioni non corrispondenti all'attività del denunciante.

(3) Usare una delle seguenti indicazioni: rete di trasporto alla tensione di . . . . ., rete di distribuzione, centrale di produzione idroelettrica o termoelettrica, stazione di trasformazione o di conversione, cabine, impianto di utilizzazione, linee e impianti di telecomunicazione. Le cabine con simili caratteristiche possono essere raggruppate insieme indicandone il numero complessivo.

(4) Indicare per le reti di trasporto e di distribuzione, per le cabine e per le linee e gli impianti di telecomunicazione i comuni in cui sono ubicati, e, se in più comuni, la provincia o le provincie; per gli altri impianti la provincia, il comune e altri eventuali elementi per l'individuazione.

(5) Indicare: per le reti di trasporto la lunghezza complessiva, per le centrali di produzione la potenza in KVA dei generatori, per le stazioni di trasformazione e di conversione la potenza complessiva dei trasformatori o dei gruppi di conversione, per gli impianti di utilizzazione se per illuminazione, forza motrice, usi elettrochimici ed elettrotermici e natura dell'industria.

(6) Nome o timbro della Ditta e firma del legale rappresentante.

ALLEGATO *D* Pagina n. . . . .

INVENTARIO ANALITICO DEL RAME NON IN OPERA

(Art. 1, lett. *b*) e art. 3 del decreto 13 luglio 1942-XX del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra).

Ditta (1) . . . . produttore - vettore - distributore - utente di energia elettrica (2).

Destinazione (3)	Tipo di deposito (4)	Località (5)	Peso del rame tonn.

N.B. — Il presente modulo dovrà essere fatto in foglio doppio, portando data e firma in calce alla 4ª pagina; dovranno inoltre essere previsti degli intercalari.

Firma (6) . . . .

. . . ., li . . . .

(1) Indicare nome e domicilio.

(2) Cancellare le indicazioni non corrispondenti all'attività del denunciante e indicare quelle non elencate (ad es.: officina meccanica, commercio metalli, ecc); se il denunciante ha attività molteplici segnalare solo quella che ha più stretto riferimento all'impiego del rame.

(3) Indicare se riserva per manutenzione di linee, reti, centrali, ecc., per fabbricazione di macchine, per vendita diretta, ecc.

(4) Indicare se magazzino o deposito al servizio di impianti, officina, negozio, ecc.

(5) Indicare la provincia, il comune e l'indirizzo. I magazzini e depositi di limitata importanza al servizio delle reti di trasporto, di distribuzione, delle cabine e degli impianti e reti di telecomunicazione potranno essere raggruppati indicando le provincie in cui sono ubicati.

(6) Nome o timbro della Ditta e firma del legale rappresentante.

(2856)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 10 luglio 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX n. 684, che sospende, per la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la facoltà di pagare titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia.

(2840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 13 luglio 1942-XX, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 15 maggio 1942-XX, n. 612, concernente l'impiego di macchine per la mietitura e trebbiatura nell'annata agraria 1942-XX.

(2841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione delle patate novelle

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come seguono le maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione delle patate novelle, per ottenere il prezzo di cessione al coltivatore delle stesse patate destinate alla semina per le colture del secondo raccolto:

1) ritiro prodotto, scarico al magazzino, pesatura al ricevimento a magazzino, trasporto da magazzino a stazione, carico su vagone, usura imballo, calo peso, compenso di selezionatura, calibratura, compenso al manipolatore, compenso agli Enti distributori: L. 21 al quintale;

2) compenso per maggiore selezionatura e calibratura per l'esclusione delle patate di peso inferiore ai 30 grammi: L. 1 al quintale;

3) compenso al Settore dell'ortofloricoltura: L. 1 al quintale;

4) nolo ferroviario: da determinare localmente;

5) ritiro trasporto a magazzino distributore, magazzinaggio: L. 7 al quintale;

6) calo: 4,50 %;

7) compenso al distributore: L. 7,50 al quintale.

Il prezzo così determinato si riferisce a merce alla rinfusa, resa franco magazzino di distributore, se situato entro un raggio di 10 chilometri dalla stazione ferroviaria.

Per la merce ritirata da magazzini situati ad una distanza superiore, dovrà essere calcolata una ulteriore spesa di trasporto, da determinare localmente tra gli Enti distributori e la competente Sezione della ortofloricoltura.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2857)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione dei cetrioli e delle zucchine

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito ai prezzi alla produzione dei cetrioli e delle zucchine ed alle relative maggiorazioni commerciali.

1. PREZZI.

A) Cetrioli: sono stati fissati come seguono i prezzi alla produzione dei cetrioli destinati all'industria:

I gruppo: frutti di lunghezza fino a 5 centimetri inclusi: L. 300 a quintale;

II gruppo: frutti di lunghezza compresa tra i 5 centimetri esclusi e i 7 centimetri inclusi: L. 250 a quintale;

III gruppo: frutti di lunghezza compresa tra i 7 centimetri esclusi e i 12 centimetri inclusi: L. 160 a quintale;

IV gruppo: frutti di lunghezza oltre i 12 centimetri: L. 130 a quintale.

Il prezzo al consumo dei cetrioli da insalata verrà determinato partendo dal prezzo alla produzione fissato per i cetrioli da industria del IV gruppo.

B) Zucchine:

I gruppo: frutti di peso fino a 150 grammi compresi: L. 200 a quintale;

II gruppo: frutti di peso oltre i 150 grammi: L. 160 a quintale.

I prezzi sopra indicati si intendono alla produzione, per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione e per frutti sani, asciutti, puliti, commestibili, esclusi i frutti commercialmente immaturi e marci (per le zucchine, il gambo dei frutti non può superare i due centimetri).

2. MAGGIORAZIONI COMMERCIALI

Per la determinazione del prezzo al consumo valgono le maggiorazioni commerciali pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno, salvo le seguenti modifiche:

1) il compenso complessivo di cui alle voci 1, 2, 3, 4, e 5 della fase *A*) è fissato, per le zucchine in L. 34 al quintale e, per i cetrioli, in L. 25; per i mercati di consumo delle provincie di produzione lo stesso compenso è ridotto, rispettivamente a L. 19.50 e a L. 15 al quintale;

2) il calo di trasporto (voce 3 della fase *B*) viene fissato per le zucchine, nel 3 % e per i cetrioli nel 5 %: nel caso di trasferimento del prodotto nell'ambito della stessa provincia i cali non potranno superare l'1 %; i cali di cui è argomento sono *massimi*;

3) il calo di vendita per il grossista (voce 4 della fase *B*) viene fissato, sia per le zucchine che per i cetrioli, nello 0,5 %;

4) il recupero dell'imballaggio (da sottrarre nel conteggio del prezzo) viene fissato, sia per le zucchine che per i cetrioli, in lire 8 a quintale; per il prodotto immesso sui mercati di consumo nella stessa provincia di produzione l'imballo è da considerarsi in uso e, pertanto, non dovrà essere calcolato alcun ricupero imballaggio;

5) il calo peso, lo sfrido e i marci per il dettagliante vengono fissati per le zucchine nel 2,5 % e per i cetrioli nel 2 %.

I prezzi alla produzione entreranno in vigore il 4 luglio corrente, mentre quelli al consumo entreranno in vigore il giorno 6 dello stesso mese.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2858)

Disposizioni relative alla estensione alla provincia di Alessandria della disciplina di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, limitatamente ad alcuni prodotti ortofrutticoli.

Ai termini del secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 successivo) per la disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto con effetto 13 luglio 1942-XX, che la disciplina di cui al predetto decreto sia estesa alla provincia di Alessandria per i seguenti prodotti: cavolfiori, cavoliverze e pomodoro fresco per consumo diretto.

Roma, addì 13 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2859)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1942-XX - N. 132

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,387	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Br. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,7464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione - (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,925
Id. 3,50 % (1902)	83,20
Id. 3 % lordo	62,55
Id. 5 % (1935)	95,375
Redimib. 3,50 % (1934)	84,90
Id. 5 % (1936)	96,475
Id. 4,75 % (1924)	496,55
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,10
Id. 4 % (15-12-43)	98,575
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	97,825
Id. 5 % (15-2-50)	97,65
Id. 5 % (15-9-50)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 9 luglio 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Palermo, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 14 febbraio 1910, al notaio dott. Antonio Marsala, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2844)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella sezione femminile presso il Pio Istituto sordo-muti in Pavia

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1. Fede di nascita.
2. Certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomute nell'età dell'obbligo scolastico.
3. Certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà.
4. Stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro.
5. Obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 514, 2° comma del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
6. Titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali della concorrente.

A sensi del R. decreto 5 febbraio 1928, n 577, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Le concorrenti saranno chiamate a tempo opportuno presso l'Istituto per essere assoggettate alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

(2849)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1942-XX, registro 22 Corporazioni, foglio 301, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Vista la nota n. 48264-19520-1.3.1.-18.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 giugno 1942-XX, relativa al diario delle prove scritte di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1942-XX, avranno luogo in Roma nei giorni 25 e 26 settembre 1942-XX, alle ore 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2847)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.